

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, del servizio di prestazioni mediche di guardia attiva presso l'UOC Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Arzignano dell'Ulss n. 8 Berica.

Procedura SIMOG n. 8338655

CIG n. 8966653C20.

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

PREMESSA

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

ART. 3 – FINALITA', CARATTERISTICHE E FABBISOGNO

ART 3.1 – PROFESSIONALITA' RICHIESTE

ART. 3.2 - ORARIO DI LAVORO

ART. 4 – ONERI A CARICO DELL'AZIENDA ULSS

ART. 5 - ONERI A CARICO DELL' AFFIDATARIO

ART. 6 – CONTROLLI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6.1 – APPLICAZIONE DELLE PENALI

ART 7 – ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

ART 8 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART 9 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 10 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

ART. 11 - PERIODO DI PROVA

ART 12 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

ART 13 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Premessa

Si rende necessario procedere con l'espletamento della presente procedura di affidamento per la gestione di servizi di prestazioni mediche presso l'Ulss n. 8 Berica e come di seguito meglio specificato.

Le motivazioni sono riconducibili alla grave carenza di dotazione organica di personale medico che affligge il Distretto Ovest e il Distretto Est dell'Azienda Ulss n. 8 Berica considerato che, allo stato attuale, non vi sono soluzioni alternative praticabili per garantire le prestazioni sanitarie senza incorrere nel pericolo di interruzione di un pubblico servizio, ed in attesa di reperire soluzioni alternative.

In ogni caso, questa Azienda si riserva la facoltà del recesso anticipato nel caso in cui le carenze che hanno motivato gli affidamenti venissero a cessare o venissero reperite soluzioni alternative, nonché in caso di aggiudicazione della nuova gara. Nel caso di reclutamento di personale dipendente i quantitativi delle prestazioni potranno essere corrispondentemente ridotti.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento di contratti d'appalto per la gestione di servizi di prestazioni mediche di guardia attiva presso l'UOC Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Arzignano.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 4 mesi con decorrenza indicata nel contratto.

In ogni caso, questa Azienda si riserva la facoltà del recesso anticipato nel caso in cui le carenze che hanno motivato gli affidamenti venissero a cessare o venissero reperite soluzioni alternative, nonché in caso di aggiudicazione della nuova gara. Nel caso di reclutamento di personale dipendente i quantitativi delle prestazioni potranno essere corrispondentemente ridotti.

ART. 3 - FINALITÀ, CARATTERISTICHE E FABBISOGNO

L'impresa dovrà garantire a mezzo di proprio personale medico le seguenti attività, precisando che i fabbisogni presunti sono meramente indicativi e variabili in funzione delle esigenze cliniche/organizzative di questa Azienda Ulss:

Guardia attiva presso l'UOC Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Arzignano
Base d'asta Euro 61.200,00/12 mesi, Iva esclusa e al netto degli oneri da rischi da interferenze (DUVRI) non soggetti a ribasso
Base d'asta Euro 1.020,00/turno H12

- attività di turni di guardia attiva per l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero di Arzignano.
- attività medica di reparto, assistenza al parto, esecuzione di interventi chirurgici urgenti ed emergenti per patologie ostetrico ginecologiche.
- il servizio prevede un fabbisogno presunto di 15 turni/mese.

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare l'esecuzione del servizio garantendo, in particolare:

- la realizzazione di una programmazione e l'utilizzo di una struttura organizzativa necessaria a garantire l'autonomia gestionale del servizio richiesto;
- l'effettuazione del servizio da parte di personale medico con i requisiti minimi richiesti;
- l'assunzione del rischio d'impresa.

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre impegnarsi a garantire:

- la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale medico;
- il rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e medicina preventiva, previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale impiegato nell'esecuzione dei servizi, non è consentito l'utilizzo del ricettario rosso.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le attività oggetto del presente appalto potranno essere ridotte in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione del Veneto o da altro Ente Pubblico preposto, così come nel caso in cui il medesimo servizio sia posto a carico di altra struttura pubblica o privata.

ART 3.1 PROFESSIONALITÀ RICHIESTE

Servizi di prestazioni mediche di guardia attiva presso l'UOC Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Arzignano.

Il personale medico impiegato nel servizio dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Laurea in medicina e chirurgia
- 2) Abilitazione alla professione
- 3) iscrizione ad un Ordine di medici italiani;
- 4) specializzazione in Ginecologia e Ostetricia.

L'Azienda Ulss 8 si riserva di non accettare il personale medico messo a disposizione, in carenza delle professionalità e dei titoli richiesti o in caso di sussistenza di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, l'idoneità attitudinale e professionale del personale medico, nonché la sua immediata sostituzione qualora, a seguito di segnalazione del Direttore dell'Esecuzione Contratto (di seguito DEC) dell'Azienda ULSS dovesse essere accertata l'inidoneità allo svolgimento del servizio.

In casi di forza maggiore, ad esempio per malattia del personale medico e/o altro impedimento che non garantisca la presenza in servizio, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sua sostituzione con personale idoneo, in possesso degli stessi requisiti con decorrenza immediata al fine di assicurare il servizio.

La sostituzione o l'integrazione di personale deve essere previamente comunicata al Direttore dell'Esecuzione Contratto.

In tutti i casi sopra descritti, l'Azienda Ulss 8 si riserva la facoltà di non accettare la sostituzione o integrazione se ritiene che il personale medico proposto non sia sufficientemente qualificato ovvero che eventuale eccessivo turnover pregiudichi la qualità dei servizi offerti.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e i suoi collaboratori provvedono ad un'introduzione/informazione adeguata del personale medico proposto relativamente alle attività da svolgere e particolarmente in materia di sicurezza sul lavoro.

In nessun caso il personale medico dell'Impresa aggiudicataria potrà essere considerato dipendente dell'Azienda ULSS 8, né essere in alcun altro rapporto di lavoro con quest'ultima.

ART. 3.2 ORARIO DI LAVORO

Il servizio dovrà essere svolto da personale medico con i requisiti richiesti, in turni di lavoro atti a garantire l'idoneo recupero psicofisico del medico stesso, secondo la normativa vigente in materia.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche.

ART. 4) ONERI A CARICO DELL'AZIENDA ULSS

Sono a carico dell'Azienda ULSS tutti gli oneri di seguito descritti:

- 1) la messa a disposizione di locali idonei, attrezzati e arredati per l'attività;
- 2) fornire tutte le informazioni necessarie relative alla realizzazione delle attività;
- 3) fornitura di materiali di consumo (carta, toner ecc.);
- 4) le pulizie dei locali e degli arredi;
- 5) la messa a disposizione del sistema informatico (software, collegamento in rete, ecc.);
- 6) gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, degli impianti fissi, delle apparecchiature e degli arredi;
- 7) utenze relative a gas, elettricità, riscaldamento, condizionamento, acqua, rifiuti urbani, assimilabili agli urbani;
- 8) gli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani;
- 9) la copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto dei beni mobili di proprietà.

MATERIALE E SERVIZI VARI:

Tutto il materiale di consumo utilizzato per l'espletamento dell'attività (provette, vacutainer, aghi, contenitori, modulistica, cotone, disinfettante, cerotti, butterfly, siringhe, guanti, ecc.) è a carico dell'AULSS, così come i farmaci necessari.

L'AULSS, inoltre, provvederà direttamente alla fornitura delle divise e dei DPI necessari per il personale del soggetto aggiudicatario, con esclusione delle calzature.

Il lavaggio delle divise sarà a carico dell'AULSS.

ART. 5) ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

La ditta dovrà garantire quanto segue:

- 1) dotare il personale medico di tessera di riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 81/2008, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- 2) **comunicare per iscritto, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, prima dell'inizio dell'appalto e in seguito, in caso di sostituzioni, le generalità del personale con i relativi curricula e relativi attestati;**
- 3) individuare il Responsabile del servizio, (di cui all'art. 9 del presente capitolato) per tutta la durata del contratto, che dovrà garantire la corretta gestione del personale e le eventuali sostituzioni;
- 4) mantenere il segreto professionale su fatti e circostanze riguardanti il servizio di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso e a far rispettare le norme/policies e le regole sulla privacy vigenti in Azienda Ulss a tutto il personale impiegato in commessa;
- 5) garantire il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, secondo la normativa vigente d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- 6) osservare ed applicare integralmente tutte le norme relative al diritto del lavoro;
- 7) garantire il regolare svolgimento del servizio anche in presenza di condizioni atmosferiche sfavorevoli, problemi di viabilità, scioperi, ferie o malattia da parte del proprio personale sanitario;
- 8) in caso di conflitto sindacale tra la ditta ed il proprio personale, la ditta stessa è obbligata a garantire tutte le prestazioni oggetto della gara;
- 9) far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante sul sito www.aulss8.veneto.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 10) il personale impiegato dovrà effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e

- riservatezza, seguendo il principio della collaborazione all'interno del gruppo di lavoro;
- 11)** il personale impiegato dovrà indossare durante il servizio indumenti e DPI adeguati sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza
 - 12)** tutti gli altri adempimenti e oneri previsti nelle disposizioni di legge vigenti.

ART. 6) CONTROLLI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

L'Azienda ULSS si riserva ampie facoltà di controllo e vigilanza sull'applicazione da parte della ditta aggiudicataria delle condizioni stabilite dal presente capitolato, dalla documentazione di gara, dall'offerta della ditta aggiudicataria nonché sul rispetto degli aspetti organizzativi, clinico-assistenziali, al personale impiegato e alla sicurezza dei lavoratori.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente capitolato oltre che a quelli dichiarati dalla Ditta nell'offerta tecnica.

I controlli potranno essere, ad insindacabile giudizio dell'Azienda ULSS, sia di processo (mezzi e procedure) che di risultato.

I controlli di processo riguarderanno la verifica dell'applicazione di tutte le specifiche tecniche riguardanti mezzi e procedure indicate nel capitolato e nell'offerta tecnica della Ditta Aggiudicataria.

I controlli di risultato consistono nella verifica del risultato del servizio, al fine di valutarne la qualità e correggere le inadempienze che potrebbero costituire l'elemento per l'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto.

I controlli saranno effettuati con la periodicità che verrà determinata dall'Azienda ULSS, anche in contraddittorio con il personale incaricato dalla Ditta.

La Ditta dovrà acconsentire all'esercizio da parte dell'Azienda ULSS di verifiche periodiche sull'andamento delle attività descritte nel presente capitolato speciale d'appalto.

La regolare esecuzione del servizio è verificata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, disciplinato dall'art. 8 del presente capitolato. mediante controlli periodici.

La Ditta dovrà prestare la cooperazione necessaria a garantire la corretta esecuzione delle verifiche stesse, nonché a mettere a disposizione tutti i documenti, le informazioni, i prospetti, gli organigrammi, i tabulati che gli saranno richiesti nel corso delle verifiche.

Si terrà conto anche delle eventuali segnalazioni degli utenti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a trasmettere al RUP, entro 15 giorni successivi alla data dei controlli, i verbali che riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto delle condizioni contrattuali, e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della Stazione appaltante e del Direttore dell'esecuzione.

ART. 6.1 APPLICAZIONE DELLE PENALI

Qualora l'aggiudicatario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del capitolato l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità, restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verifichino i presupposti:

- 1) € 500,00.= al giorno e a persona, per l'inosservanza dell'organico del personale proposto in offerta o la mancata sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo;
- 2) € 500,00.= per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto;
- 3) € 500,00.= per ogni giorno di impiego di operatori con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dal presente capitolato speciale e dal progetto offerto, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per due volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto);

4)€ 300,00.= per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali non prevista nei sopraccitati punti, ma non così grave da comportare la risoluzione del contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente Capitolato, ovvero alla risoluzione del contratto, saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante, tramite PEC.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, per iscritto, tramite PEC, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le controdeduzioni rappresentate non pervengano alla Stazione Appaltante nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della Stazione Appaltante, a giustificare l'inadempimento, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento o darà corso alla risoluzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà effettuare il pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all'Appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla garanzia definitiva. Nel caso di incameramento totale o parziale della garanzia definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare, salve le eventuali somme svincolate automaticamente, in relazione all'avanzamento dell'esecuzione

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, l'Azienda sanitaria destinataria della fornitura ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, salvo il risarcimento del danno.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Per le suddette penali verranno emesse apposite note di addebito.

Perdurando l'inosservanza di pattuizioni di contratto, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto stesso a proprio insindacabile giudizio, applicando le penali salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, qualora gli inadempimenti determinino un importo massimo delle penali superiori al 10% dell'importo contrattuale il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento con esecuzione in danno della Impresa inadempiente, in conformità a quanto disposto dall'art. 113- bis, co. 4, del Codice.

ART. 7) ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri collaboratori a persone o cose durante lo svolgimento del servizio e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi e, in difetto, al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria sotto qualsiasi forma consentita dalla legge.

A tal fine la Ditta sarà tenuta a stipulare una polizza assicurativa contro tutti i danni a persone o alle cose che potessero venire provocati durante l'esecuzione contrattuale.

L'assicurazione deve garantire la copertura dei seguenti massimali:

- euro 5.000.000,00 per ogni sinistro;
- euro 3.000.000,00 per persona;
- euro 1.000.000,00 per cose.

Detta polizza deve tenere indenne l'Azienda ULSS, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno che la Ditta possa arrecare nel corso dell'espletamento delle attività oggetto d'appalto.

La copertura assicurativa deve prevedere, tra l'altro, la copertura dei danni alle cose di proprietà dell'Azienda ULSS in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti a furto, incendio.

In particolare, deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Azienda Sanitaria, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod.civ..

L'aggiudicatario deve, inoltre, stipulare una polizza infortuni utenti con le seguenti caratteristiche:

- invalidità permanente: massimale pro capite di almeno euro 200.000,00 senza scoperti e franchigia;
- decesso: massimale pro capite di almeno euro 150.000,00;
- rimborso spese giornaliere da infortunio.

Copia delle predette polizze, unitamente alla quietanza del pagamento del premio, deve essere consegnata all'Azienda Sanitaria prima dell'inizio dell'appalto.

Inoltre, il personale medico messo a disposizione dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio dovrà essere in possesso di polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi con una copertura non inferiore a € 3.000.000,00= per sinistro (le polizze e le relative ricevute di versamento devono essere presentate dall'Impresa aggiudicataria per ciascun Operatore prima della stipula del contratto, non è possibile adempiere alla prestazione con personale medico che non sia coperto da una polizza assicurativa).

Se nel corso del rapporto si dovessero inserire nuovi collaboratori, la polizza dovrà esser presentata prima dell'inserimento in servizio del nuovo medico.

La mancata stipulazione delle polizze assicurative comporterà il diritto di considerare il Soggetto aggiudicatario decaduto dall'aggiudicazione stessa.

Dette coperture assicurative dovranno essere efficaci per l'intero periodo di appalto del servizio.

ART. 8 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda ULSS individuerà nell'atto di affidamento il Direttore dell'Esecuzione del Contratto il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto secondo quanto stabilito dagli artt. 101, c. 2 e ss. e 111, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 9 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'affidatario dovrà individuare un proprio Responsabile che interagirà con l'Azienda ULSS, per tutta la durata dell'appalto, in nome e per conto dell'affidatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il Responsabile del servizio dovrà essere costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 10 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo contrattuale sarà corrisposto, previa liquidazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto o suo delegato su presentazione, da parte della ditta aggiudicataria, di apposita fattura mensile posticipata sulla base del servizio effettuato.

L'importo contrattuale offerto si intende onnicomprensivo di qualsiasi onere e spesa a carico della ditta aggiudicataria. Pertanto nulla sarà dovuto se non l'importo offerto in sede di gara per il servizio effettivamente reso.

La Ditta, a titolo di esempio, non potrà chiedere all'ULSS il rimborso delle spese per pasti e per il trasporto del personale, né potranno essere quantificati e addebitati all'ULSS costi e oneri legati al tempo impiegato dal personale per raggiungere il luogo di esecuzione del servizio e per il rientro. I turni di 12 ore si intendono quindi al netto da spostamenti ecc.

L'importo offerto rimarrà fermo ed invariato per tutta la durata dell'appalto, anche in caso di eventuale prosecuzione del servizio nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento o nelle more di una reinternalizzazione del servizio.

La ditta affidataria nei rapporti con la stazione appaltante dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore.

I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile, previa emissione di fattura.

L'Appaltatore dovrà emettere e trasmettere le fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore. Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>. Per indirizzare correttamente le fatture, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

La fattura dovrà essere intestata all'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e dovrà riportare:

- descrizione dei servizi resi, quantità e periodo di riferimento
- CIG
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR

L'amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

Le fatture saranno emesse in conformità ai prezzi proposti in sede di gara di appalto, che dovranno comprendere tutto quanto richiesto dal presente Capitolato e quanto integrativamente proposto dall'appaltatore in sede di offerta. L'IVA a carico dell'U.L.SS. sarà applicata nella misura ridotta, ove prevista dalla normativa vigente.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 gg dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che avverrà entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura.

Il predetto pagamento sarà effettuato su conti correnti bancari o postali dedicati. Gli interessi moratori saranno corrisposti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002. Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'offerta tecnica ed economica e dal Capitolato d'Oneri. I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto.

Sempre in sede di stipula del Contratto l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

In caso di Raggruppamenti temporanei d'Imprese per quanto attiene alle modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo d'appalto, per ciascun pagamento dovranno essere inviate le fatture, intestate a questa Stazione Appaltante, di tutte le imprese raggruppate, ciascuna per la propria quota di prestazioni eseguite. Il pagamento, nella sua interezza, verrà comunque effettuato esclusivamente a mani dell'impresa capogruppo mandataria, salvo nel caso in cui la mandataria medesima chieda di pagare direttamente le singole imprese raggruppate, fornendo, al contempo, ampia liberatoria e preciso impegno a tenere indenne l'Azienda Ulss 8 Berica da qualsivoglia pretesa in ordine alle obbligazioni derivanti alla stessa dal contratto di appalto.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 codice civile).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto, qualora il Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ordinativo di fornitura e/o il

contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. da parte della Stazione Appaltante.

ART. 11 - PERIODO DI PROVA

Per i primi due mesi il servizio si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'AULSS una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Al termine del suddetto periodo, qualora l'aggiudicataria non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'AULSS potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di quindici giorni da comunicare alla ditta aggiudicataria con PEC/lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'eventualità di recesso alla ditta aggiudicataria spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo e senza pretesa alcuna da parte dell'operatore economico aggiudicatario.

ART 12 SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso, in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all'assolvimento del servizio (si applicherà la Legge 146/90 e ss.mm.ii.).

L'interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

In caso di scioperi generali di categoria, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di giorni 5 (cinque), a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio.

In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto attraverso l'adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dalla attribuzione della sua responsabilità, è fatto obbligo per l'impresa aggiudicataria mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l'evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L'impresa aggiudicataria dovrà concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Servizio eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

Qualora l'impresa aggiudicataria sospendesse il servizio l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto.

ART 13 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio in seguito a decisione unilaterale nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale.